

**STATUTO DELLA RETE ASSOCIATIVA "FEDERAZIONE NAZIONALE
TRA LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO"
- FEDERAVO -**

Approvato dall'Assemblea dei Soci riunita in Roma in data 13 Novembre 2021

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1) Denominazione, ispirazione, composizione e durata

1. E' costituita la rete associativa Federazione Nazionale tra le Associazioni di Volontariato Socio-Sanitario ONLUS, in sigla Federavo ONLUS e di seguito Federavo, attualmente con sede legale a Milano in via Giuseppe Dezza 26.

La Federavo agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale ed opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, esercitando in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 lett. c del D.Lgs. 117 /2017, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

La Federavo riunisce e rappresenta tutte le Associazioni Volontari Ospedalieri italiane (A.V.O.) incoraggiando e sostenendo, nelle modalità e nelle forme consentite, accordi stabili e funzionali condivisi anche con altre entità associative, direttamente o attraverso la partecipazione a reti territoriali, affinché le Associate possano svolgere il proprio servizio oltre che nelle strutture a carattere prettamente sanitario, anche negli ambiti territoriali connessi alle nuove povertà e alle criticità emergenti dal tessuto sociale italiano, come – a titolo meramente esemplificativo - l'assistenza domiciliare e il sostegno al disagio psichico.

2. La Federavo assume, nella propria denominazione, la qualificazione di RETE ASSOCIATIVA "FEDERAZIONE NAZIONALE TRA LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO ONLUS". La Federavo assumerà la denominazione sociale di Ente del Terzo Settore (Federavo ETS) alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 D. Lgs 117/2017 e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, quando istituito.

3. La Federavo nasce nel 1980, su proposta del prof. Erminio Longhini (1928 – 2016) - medico decorato nel 2004 con medaglia d'oro al merito della Sanità Pubblica - che nel 1975 aveva fondato l'Associazione Volontari Ospedalieri ispirandosi ai valori del Vangelo, per aggregare e coordinare le AVO d'Italia, vista la volontà delle associazioni federate di dotarsi di un'istituzione di coordinamento e collegamento a livello nazionale. La Federavo rappresenta, pertanto, una rete associativa ai sensi dell'art. 41 D.Lgs 117/2017.

4. La Federavo:

- accoglie tutte le associazioni di volontari ospedalieri che si riconoscano nel presente Statuto e che adottino uno Statuto conforme ai principi e alle finalità della rete associativa Federavo;
- riconosce i valori e i principi della Costituzione della Repubblica italiana quali tratti essenziali della propria identità;
- persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, ispirandosi ai valori morali e spirituali universalmente riconosciuti da tutti gli uomini e le donne capaci di condividere

- gli ideali della reciprocità, della solidarietà e della pace, attraverso le attività proprie e degli Enti associati;
- svolge il proprio servizio a favore dei beneficiari senza distinzione di sesso, di razza o etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
 - è apartitica, non confessionale, afferma e tutela la propria autonomia di decisione e di scelta al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione;
 - è un'organizzazione strutturata nel rispetto del principio di democraticità;
 - esclude qualsiasi fine di lucro – anche indiretto - operando esclusivamente per fini di solidarietà;
 - si avvale delle prestazioni svolte a titolo gratuito dai propri aderenti e dagli aderenti delle Associazioni federate;
 - per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri scopi si avvale, in misura determinante e prevalente, delle prestazioni personali e volontarie degli aderenti alle proprie Associazioni federate, denominate con l'acronimo AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) seguito dal nome della località in cui operano. Le AVO territoriali aderiscono all'organizzazione regionale sovraordinata, denominata con l'acronimo AVO seguito dal nome della regione di appartenenza, disciplinata dal proprio Statuto, con funzioni di coordinamento a livello regionale e di collegamento con la Federavo.
 - ha durata illimitata.

ART. 2) Scopi e modalità di intervento

La rete associativa Federavo svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

In particolare:

1. La Federavo promuove a livello nazionale l'azione diretta delle AVO territoriali e delle altre associazioni federate per la prestazione di un servizio volontario, qualificato e gratuito a favore degli ammalati, degli anziani e dei soggetti fragili al fine di assicurare una presenza amichevole in grado di offrire loro calore umano, dialogo e aiuto per lottare contro la sofferenza, il disagio, la solitudine e l'isolamento.

Nell'espletamento di questo servizio deve intendersi esclusa qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario medico e paramedico.

Il servizio viene svolto in collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socioassistenziali, territoriali o alternative, integrandone l'attività, per perseguire obiettivi di umanizzazione ma senza mai sostituirsi nei compiti e nelle responsabilità delle strutture stesse.

2. La Federavo opera per lo sviluppo armonico, coerente e coordinato del progetto AVO sul territorio nazionale, favorendo la comunicazione, lo scambio di informazioni, la circolazione di conoscenza, di competenze e di esperienze al fine di renderle patrimonio comune.

Si impegna inoltre a promuovere l'immagine dell'AVO presso Istituzioni nazionali, presso associazioni di volontariato di dimensione nazionale e sovranazionale, presso le organizzazioni di coordinamento, prendendo contatti anche con gli organi di stampa.



Si impegna, infine, a vegliare sul rispetto delle norme statutarie e dei principi fondanti dell'AVO da parte di tutte le Associazioni federate.

3. La Federavo considera la formazione come momento essenziale della propria missione associativa e promuove tutte le iniziative utili a tale scopo.
4. Per il perseguimento degli obiettivi e in ragione dei principi e dei valori cui si ispira, è compito della Federavo:
 - a) diffondere la cultura della solidarietà e della sussidiarietà tra le persone e i corpi sociali, senza discriminazione di sesso, genere, razza o etnia, classe sociale, cultura, credo religioso o politico e cittadinanza;
 - b) emanare direttive e atti di indirizzo nei confronti di tutte le AVO regionali e territoriali;
 - c) stabilire gli indirizzi generali, mediante linee guida, per la formazione di base e permanente degli aderenti alle Associazioni federate a tutti i livelli, per il costante aggiornamento delle prestazioni, nei metodi e nei contenuti, prevedendo verifiche periodiche sulla qualità ed efficienza delle stesse;
 - d) promuovere iniziative di educazione alla salute, di informazione dei cittadini nonché di sensibilizzazione delle Istituzioni al fine di favorire l'adeguamento dell'offerta di servizi socio-sanitari alle esigenze della comunità e l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla normativa vigente;
 - e) organizzare eventi, convegni e iniziative finalizzati alla formazione degli iscritti all'AVO e allo sviluppo del dibattito sui temi della solidarietà sociale;
 - f) realizzare pubblicazioni tradizionali e in formato digitale, utili ai fini formativi e alla diffusione della conoscenza della Federazione, delle AVO territoriali, dei loro obiettivi e delle attività;
 - g) promuovere le relazioni intergenerazionali anche costruendo collegamenti diretti con le Scuole e le Università, per favorire la nascita di aggregazioni di giovani volontari, agevolando la loro formazione anche al fine di offrire un'occasione di crescita interna all'AVO utile a creare continuità nel ricambio generazionale e consentire loro l'assunzione di incarichi di responsabilità, gestione e rappresentatività;
 - h) coordinare le attività delle AVO territoriali e regionali fornendo loro linee di indirizzo e consulenza sotto il profilo organizzativo, amministrativo, fiscale e legale ed ogni altra forma di assistenza utile alla realizzazione delle finalità istituzionali o al tentativo di dirimere eventuali conflitti o controversie che dovessero localmente insorgere;
 - i) concedere l'uso del logo e del marchio "AVO" alle Associazioni di Volontariato socio-sanitario, locali e regionali, vigilare sul suo corretto utilizzo ed intervenire in caso di abuso o uso non conveniente o inopportuno.

ART. 3) Loghi, marchio, segni distintivi e testata "Nuovo Noi Insieme"

1. Il logo, le strutture, i servizi della Federavo devono essere utilizzati esclusivamente per i fini federativi previsti dallo Statuto.
2. La Federavo è titolare del logo, del marchio, di ogni altro segno distintivo dell'AVO e ne tutela il corretto utilizzo nelle forme e nei modi previsti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti e dalle schede della rete associativa Federavo.
3. Il marchio dell'AVO è registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico – domanda n.: 302016000051774 – data di presentazione 19/05/2016 e domanda n. 302016000053049 – data di presentazione 24/05/2016 nella classe 44.



4. Il marchio figurativo AVO è costituito dall'elemento verbale stilizzato "AVO" in carattere stampatello maiuscolo e in colore verde.
La lettera "V" dell'elemento verbale "AVO" è raffigurata mediante l'immagine stilizzata di due mani strette tra loro rispettivamente di colore verde e rosso: colori in pantone Solid Coated 7731c per il verde e 711c per il rosso. Sottostante la parola "AVO" è presente l'elemento verbale stilizzato "ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ONLUS" in font "Miso light" carattere corsivo minuscolo e colore nero.
5. Il logo delle AVO territoriali e regionali è costituito dal marchio figurativo AVO così come descritto al precedente punto *sub* 4); sottostante la parola "AVO" è inoltre presente l'elemento verbale stilizzato riferito alla località o alla regione in carattere stampatello maiuscolo.
6. Il logo della Federavo è costituito dal marchio figurativo AVO così come descritto al precedente punto *sub* 4); sottostante la parola "AVO" è inoltre presente l'elemento verbale stilizzato "FEDERAVO" in carattere stampatello maiuscolo.
7. Fatte salve iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le Istituzioni pubbliche, l'abbinamento non temporaneo del logo e del marchio AVO/AVO regionale/Federavo e/o dei loro segni distintivi con il logo e/o i segni distintivi di altri soggetti, incluse altre associazioni di volontariato, deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Nazionale su richiesta espressa dell'AVO regionale territorialmente competente ovvero del rappresentante di altra Associazione federata.
8. La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del logo, del marchio e di ogni altro segno distintivo è esercitata dal Consiglio Nazionale.
9. La Federavo detiene la proprietà esclusiva del bollettino "Nuovo Noi Insieme" registrato al Tribunale di Milano n. 285 del 6/10/2015.

ART. 4) Fonti di disciplina

La Federavo è disciplinata dalle norme dello Statuto, dai Regolamenti, dalle schede, da disposizioni esecutive interne e da atti di indirizzo emanati dal Consiglio Nazionale, ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

TITOLO II ASSOCIAZIONI FEDERATE


ART. 5) Aderenti e modalità di ammissione

1. Aderiscono alla Federavo:

a) **AVO territoriali.**

Nello specifico, aderiscono alla Federavo le AVO territoriali che - nei due anni successivi alla loro costituzione - abbiano dato prova di condividere gli scopi della Federavo, abbiano rispettato le norme dello Statuto e contribuito, con la propria attività, a realizzarne le finalità a livello locale.





Le AVO territoriali dovranno essere associate alle rispettive AVO regionali.
Le AVO con sede in località prive di struttura regionale potranno fare riferimento direttamente alla Federavo che ne seguirà la vita associativa, fino a quando non verrà formalizzata la loro adesione all'AVO regionale territorialmente limitrofa, individuata di concerto tra l'AVO territoriale, l'AVO regionale e la Federavo.

b) AVO regionali.

2. L'istanza di federazione dovrà essere presentata, nei modi e nelle forme previste dai regolamenti e dalle schede Federavo, alla Federavo attraverso l'AVO regionale di competenza - nel caso delle AVO territoriali - o direttamente - nel caso delle AVO Regionali e delle AVO territoriali prive di riferimento regionale.

Verificati i requisiti di cui al precedente *punto 1 comma a*, l'avvenuta federazione verrà deliberata dal Consiglio Nazionale nel corso della prima riunione utile con provvedimento motivato e inappellabile.

3. Alle AVO territoriali costituite da meno di due anni e non ancora federate è provvisoriamente concesso l'uso del logo e del marchio AVO, con delibera del Consiglio Nazionale previa richiesta dell'AVO regionale di competenza.

Per le AVO site in località prive di struttura regionale e ancora sprovviste di un'AVO regionale di riferimento, la richiesta potrà essere presentata direttamente a Federavo. Con la concessione provvisoria del logo e del marchio, salva diversa disposizione del Consiglio Nazionale, l'AVO territoriale è ammessa a partecipare alle attività della Federavo con esclusione del diritto di voto in Assemblea e del pagamento della quota associativa.

Decorso il periodo dei due anni, qualora l'AVO territoriale non manifesti la propria volontà di federazione, decadrà dalla facoltà di richiedere l'iscrizione e dalla concessione provvisoria del logo e del marchio AVO.

4. Le AVO territoriali e regionali federate, o che intendano aderire alla Federavo, devono osservare le norme generali e speciali previste dalle leggi sul volontariato.

5. Se nelle more del procedimento di federazione di cui ai punti precedenti, le AVO aspiranti dovessero svolgere attività in contrasto con quelle previste dal presente Statuto, non dovessero osservare le deliberazioni degli organi associativi competenti, non dovessero adempiere puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Federazione Nazionale o non dovessero garantire un numero di associati tale da permettere il rinnovo delle cariche associative, allora suddette AVO decadranno immediatamente dalla possibilità di aderire alla Federavo e dalla concessione provvisoria dell'uso del logo e del marchio AVO.

Il provvedimento è assunto con delibera motivata e inappellabile del Consiglio Nazionale su segnalazione del Presidente dell'AVO regionale competente o di chiunque ne abbia interesse.

La sussistenza dell'interesse di cui al presente comma andrà valutata dal Consiglio Nazionale, tenuto in considerazione il bene dell'associazione.

6. Il numero delle Associazioni federate è illimitato.

ART. 6) Diritti ed obblighi delle Associazioni federate



1. Le Associazioni federate sono tenute a:
 - a) osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere e le disposizioni interne della Federazione Nazionale;
 - b) versare la quota federativa annuale, nella misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale;
 - c) prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali.
2. La quota federativa annuale è intrasmissibile ad eccezione delle devoluzioni successive allo scioglimento dell'Associazione federata e non è né rivalutabile né ripetibile.
3. Tra le Associazioni federate vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
4. Le Associazioni federate hanno diritto a:
 - eleggere liberamente e democraticamente gli Organi della Federavo;
 - approvare lo Statuto nonché le sue modificazioni e i regolamenti;
 - usufruire di tutti i servizi forniti dalla Federavo;
 - essere informate su tutte le attività ed iniziative della Federavo;
 - farsi promotrici di iniziative e progetti da sviluppare in ambito sovraregionale o nazionale per il tramite della Conferenza delle Regioni;
 - proporre la pubblicazione di propri contributi sulla pubblicazione "Nuovo Noi Insieme", in pagine istituzionali della Federavo nei *social media*, sul sito *Web* della Federavo, nelle *App* e in altri strumenti di fruizione digitale predisposti dalla Federavo;
 - esaminare i libri sociali secondo le modalità da concordare di volta in volta con il Consiglio Nazionale della Federavo.
5. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7) Cessazione del rapporto associativo

1. Le Associazioni sono federate senza limiti di tempo.
Cessano di farne parte per recesso, decadenza ed esclusione.

a) Recesso

Le Associazioni federate possono recedere dalla Federavo, con propria delibera assembleare adottata con le maggioranze previste dal proprio Statuto, dandone comunicazione scritta, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al Presidente dell'AVO regionale competente che ne curerà l'immediato inoltro alla Federavo, se si tratta di AVO territoriale, o direttamente alla Federavo se si tratta di AVO regionale o di altra Associazione federata non appartenente ancora a nessuna AVO regionale.

Il recesso produce effetti dal momento in cui la sua comunicazione è portata alla conoscenza del destinatario.

Il recesso è ratificato dal Consiglio Nazionale che provvederà alla cancellazione della medesima dal libro delle Associazioni federate.

Nel caso di recesso deliberato dall'AVO regionale, l'utilizzo del logo, del marchio e di ogni altro segno distintivo dell'AVO è inibito anche per ogni AVO territoriale che abbia approvato la delibera di recesso.

Alle AVO territoriali che abbiano espresso voto contrario al recesso dell'AVO regionale si applicherà la disciplina prevista dall'art. 5, comma 1, lett. a.

b) Decadenza

Il Consiglio Nazionale può dichiarare decaduta l'Associazione federata che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione e/o che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Sono altresì dichiarate decadute le AVO territoriali che, decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 5, comma 3, non presentino istanza di federazione.

Alla decadenza, su delibera inappellabile del Consiglio Nazionale, farà seguito la privazione del logo concesso e, se associazione federata, anche la cancellazione dal registro nazionale delle associazioni federate.

c) Esclusione

Può essere esclusa l'Associazione federata che svolga attività in contrasto con quelle previste dal presente Statuto e/o che ponga in essere ripetute e gravi violazioni dello Statuto stesso o di delibere emesse dagli Organi federali.

Il provvedimento sarà, altresì, assunto qualora il Presidente o membri del Consiglio o nuclei di volontari tengano una condotta che pregiudichi o condizioni gravemente il corretto svolgimento della vita associativa, comprometta il buon nome dell'AVO e violi i principi su cui essa si fonda.

Il procedimento di esclusione potrà essere intrapreso dal Consiglio Nazionale su istanza dell'AVO regionale competente o direttamente se trattasi di AVO regionale, di Associata non appartenente a nessuna AVO regionale o di altra Associazione federata.

Per lo svolgimento della fase istruttoria di esclusione, il Consiglio Nazionale dovrà sentire il parere del Collegio dei Probiviri dell'Associata da escludere al fine di valutare la congruità delle asserite violazioni imputate, nonché al fine di operare congiuntamente con questo Organo per ricercare eventuali soluzioni che possano consentire di ripristinare corrette modalità operative ed evitare così l'atto di esclusione.

All'uopo, potrà altresì essere istituito – su proposta della federata o dell'AVO regionale territorialmente competente o della Federavo – un Organismo di Mediazione composto di tre membri, ciascuno individuato rispettivamente dall'associazione federata, dall'AVO regionale territorialmente competente e dalla Federavo.

Qualora non vi sia una AVO regionale territorialmente competente, il terzo membro verrà designato di comune accordo tra la federata e la Federavo, attingendo a uno dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

L'Organismo di Mediazione, nella prima seduta, comunicherà ai soggetti interessati il termine, comunque non superiore ai tre mesi, entro il quale verrà esperito il tentativo di conciliazione.

L'Organismo espleta il proprio mandato con modalità formali libere, sentendo gli interessati e proponendo un piano per superare i contrasti insorti.

In caso di necessità ed urgenza o di esito infruttuoso del procedimento conciliativo, svolta una approfondita istruttoria, assunte le necessarie informazioni e sentito il parere della Conferenza delle Regioni, il Consiglio Nazionale delibera in merito all'esclusione e ne dà comunicazione all'Associazione interessata, all'AVO regionale territorialmente competente nonché a tutti gli enti pubblici e privati presso i quali tale comunicazione abbia rilevanza.

Può essere parimenti esclusa l'Associazione che, nonostante un formale sollecito, non corrisponda per due anni consecutivi la quota annuale nel termine previsto dal Consiglio Nazionale.

Allo stesso modo, può essere parimenti esclusa l'Associazione che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Federazione Nazionale.



2. Alle AVO territoriali o regionali e alle altre Associazioni federate recedute, decadute o escluse, è inibito, con effetto immediato, l'uso del logo, del marchio e/o di qualsiasi segno di riconoscimento e simbolo di individuazione che le possa collegare, anche in via indiretta, all'AVO, salvo diversa e motivata delibera del Consiglio Nazionale.


TITOLO III

LE AVO REGIONALI

ART. 8) AVO regionali e disciplina dei rapporti con Federavo

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Federavo riconosce e valorizza la funzione dell'AVO regionale come sede privilegiata ove le AVO territoriali – e tramite esse i volontari che incarnano la ragione per la quale l'AVO è stata fondata – possano svolgere la propria missione nel rispetto delle tradizioni, delle specificità dei contesti sociali e delle sensibilità che caratterizzano i variegati territori del Paese.
2. Il ruolo istituzionale delle Associazioni regionali, sottolineato e riconosciuto attraverso la creazione dell'organismo federale definito Conferenza delle Regioni, si esprime mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) Coordinare le attività delle AVO territoriali nella qualità di primo e fondamentale interlocutore delle medesime nell'ambito della struttura federale;
 - b) Programmare eventi regionali finalizzati alla formazione, alla promozione dell'Associazione, al rafforzamento dello spirito associativo e della rete regionale delle AVO;
 - c) Stipulare convenzioni e accordi con Istituzioni, Enti pubblici e privati, altre associazioni a livello regionale;
 - d) Assistere e sostenere le AVO territoriali con una presenza costante e continua;
 - e) Promuovere lo sviluppo e l'immagine dell'AVO sul territorio regionale;
 - f) Assumere la responsabilità di garante del rispetto dei principi e dei valori dell'AVO da parte delle Associazioni territoriali di pertinenza, con conseguente capacità di richiedere la collaborazione delle medesime per eventuali verifiche e consultazioni o acquisizioni di specifica documentazione;
 - g) Rappresentare le istanze delle AVO territoriali presso la Federavo e diffondere nei territori di propria pertinenza ampia e corretta informazione sui programmi, le linee guida, le iniziative varate o promosse da Federavo;
 - h) Partecipare a Comitati e Commissioni federali con il compito di svolgere attività di indagine, studio e ricerca per l'acquisizione di dati utili allo sviluppo dei programmi varati dal Consiglio Nazionale di intesa con la Conferenza delle Regioni;
 - i) Collaborare con il Consiglio Nazionale per la promozione, la progettazione e la realizzazione di iniziative interregionali e nazionali;
 - j) Assumere la responsabilità di referente della Federavo per il corretto sviluppo di iniziative di livello nazionale;
 - k) Presentare all'Assemblea Nazionale una lista di tre candidati per l'elezione del Portavoce della Conferenza delle Regioni;





La Federavo garantisce peraltro il pieno rispetto dell'autonomia delle AVO regionali attribuendo ad esse la funzione di intervenire attivamente per la gestione delle controversie interne alle AVO regionali, adottando - attraverso gli organismi statuari regionali deputati - le procedure e i provvedimenti al fine di prevenire o risolvere eventi tali da compromettere la funzionalità e l'efficienza di AVO sul territorio di pertinenza o dell'AVO regionale medesima o di pregiudicare o condizionare gravemente il corretto svolgimento della vita associativa nell'ambito territoriale di propria pertinenza.

Tali procedure e provvedimenti in particolare saranno adottati:

- qualora si rilevino comportamenti o si verifichino fatti configurabili come gravi violazioni delle norme previste dagli Statuti locali, regionali o dallo Statuto della Federavo;
- qualora si rilevino violazioni dei principi fondanti dell'AVO la cui entità sia tale da comprometterne l'immagine e il buon nome.

In siffatte situazioni L'AVO regionale provvederà a segnalare e documentare al Consiglio Nazionale le criticità emerse e i provvedimenti ritenuti necessari adottare.

Qualora tali sanzioni dovessero prevedere la sospensione o l'esclusione della AVO associata, con conseguente inibizione dell'uso del logo, sarà la Federavo, unica titolare del marchio e del logo AVO, a ratificare tale decisione.

Anche in tali ipotesi, sarà attivabile l'Organismo di Mediazione nei termini previsti dall'art. 7 lett. c.

TITOLO IV GLI ORGANI

ART. 9) Tipologia degli organi

1. Sono organi della Federavo:
 - a. l'Assemblea Nazionale delle Associazioni federate;
 - b. il Presidente Nazionale;
 - c. il Vicepresidente Nazionale;
 - d. il Portavoce della Conferenza delle Regioni;
 - e. il Consiglio Nazionale;
 - f. la Conferenza delle Regioni;
 - g. il Collegio dei Revisori Legale;
 - h. il Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - i. l'Organo di controllo nei casi e nei limiti previsti dall'art. 30 D. Lgs 117/2017;
 - j. il Comitato scientifico nei casi previsti dall'art. 21.

2. Il Presidente Nazionale, i membri del Consiglio Nazionale, i membri del Collegio dei Revisori Legale e dei Probiviri, sono eletti dall'Assemblea Nazionale secondo le disposizioni del Regolamento elettorale allegato al presente Statuto.

L'Assemblea Nazionale provvede altresì all'elezione del Portavoce della Conferenza delle Regioni, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lett. k.

Il Vicepresidente Nazionale viene nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Nazionale;

3. I membri della Conferenza delle Regioni sono i Presidenti delle AVO regionali, eletti nelle rispettive Assemblee regionali.



ART. 10) Gratuità e incompatibilità delle cariche elettive

1. Non si può ricoprire più di una carica elettiva all'interno della Federavo.
Ciò significa che l'incompatibilità all'interno della Federavo sussiste tra le seguenti cariche: Presidente di Associazione federata, componente del Consiglio Nazionale, componente del Collegio dei Revisori Legale, componente del Collegio Nazionale dei probiviri, Presidente Nazionale e Vicepresidente Nazionale.
Qualora un medesimo soggetto, a seguito di elezioni, si trovi chiamato a dover ricoprire più di una carica, dovrà comunicare formalmente agli Organi della Federavo quale carica intende ricoprire.
Solo in caso di comprovata e documentata necessità, il soggetto potrà ricoprire simultaneamente più di una carica per un periodo massimo comunque non superiore a sei mesi.
Decorso il periodo di cui al punto precedente, qualora il soggetto non espliciti spontaneamente e formalmente la carica che intende ricoprire, si considererà automaticamente decaduto dalla carica/cariche più recenti;
L'unica eccezione è rappresentata dal Portavoce della Conferenza delle regioni che, per espressa previsione statutaria, potrà ricoprire contestualmente anche la carica di Presidente di AVO regionale, fatto salvo il divieto assoluto di voto sull'approvazione del bilancio e sulle delibere che riguardano la propria responsabilità, come previsto dal comma 1 dell'art. 21 codice civile.

2. Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito.
3. Le cariche elettive sono assolutamente incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale intrattenuto con la Federavo.
Le cariche elettive della Federavo sono incompatibili con qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni.
4. Il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale, il Portavoce della Conferenza delle Regioni, i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza *more uxorio* fra loro o con componenti degli altri Organi summenzionati.

ART. 11) L'Assemblea Nazionale delle Associazioni federate

1. L'Assemblea Nazionale è composta da tutte le Associazioni federate in regola con il versamento della quota annuale, in persona dei rispettivi Presidenti in carica.
2. I Presidenti delle Associazioni federate, mediante conferimento di delega scritta e firmata, possono farsi rappresentare in Assemblea dal proprio Vicepresidente o, in mancanza, dal Presidente o Vicepresidente di altra Associazione federata.
Non sono ammesse più di due deleghe salvo diversa disposizione dell'Assemblea che, in ogni caso, non potrà deliberare un aumento delle deleghe oltre le tre.
La delega al Presidente o al Vicepresidente di altra associazione non è ammessa per le elezioni degli Organi federali e non può essere conferita a coloro che ricoprono cariche sociali all'interno della Federavo.



Pertanto, alle elezioni degli Organi federali potrà esprimere il voto il Presidente dell'Associazione federata e, in caso di sua impossibilità, il Vicepresidente della medesima Associazione federata.

3. La sede dell'Assemblea è stabilita dal Consiglio Nazionale; ne è inoltre consentito lo svolgimento in modalità da remoto, utilizzando piattaforme digitali e *software* atti a garantire il regolare svolgimento e il rispetto della segretezza del voto ove previsto.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale e, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente Nazionale o da altro membro del Consiglio Nazionale, su designazione dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario dell'Assemblea.

5. L'Assemblea delibera a voto palese per alzata di mano e a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento della Federazione Nazionale.


In caso di parità di voti la mozione, oggetto di discussione, viene respinta. L'Assemblea ha la facoltà di decidere che si deliberi a voto segreto su particolari questioni.

L'elezione dei membri degli organi federali avviene sempre a scrutinio segreto.

6. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutte le Associazioni federate.

7. L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a. approvare gli indirizzi di politica federale;
- b. approvare il bilancio consuntivo;
- c. approvare il bilancio preventivo;
- d. approvare impegni economici pluriennali o di particolare rilevanza economica e finanziaria;
- e. eleggere il Presidente Nazionale, i membri del Consiglio Nazionale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri e il Portavoce della Conferenza delle Regioni secondo le disposizioni del presente statuto;
- f. promuovere l'azione di responsabilità del Presidente Nazionale, del Portavoce della Conferenza delle Regioni e del Consiglio Nazionale;
- g. deliberare in via definitiva la rimozione di uno o più membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- h. deliberare la composizione numerica del Consiglio Nazionale;
- i. approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- j. approvare i Regolamenti e le relative modifiche;
- k. determinare l'ammontare della quota federativa annuale;
- l. approvare i modelli di statuto e di regolamento che, deliberati dal Consiglio Nazionale, saranno proposti alle AVO regionali e alle AVO territoriali come orientamento per i rispettivi statuti e regolamenti;
- m. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Nazionale, per motivi di necessità ed urgenza;
- n. deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno;
- o. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.






ART. 12) Assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto, in proprio o per delega.
Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale su iniziativa propria, su richiesta del Consiglio Nazionale, su domanda motivata di almeno un decimo delle Associazioni federate o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti la Conferenza delle Regioni, e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare lo scioglimento della Federazione Nazionale, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori nonché per le modifiche dello Statuto.
Per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.
3. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata con avviso scritto, inviato almeno quindici giorni prima, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica o certificata, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione, le modalità di accesso se svolta da remoto a mezzo piattaforme elettroniche e l'ordine del giorno in prima ed eventualmente in seconda convocazione.

ART. 13) Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è il garante dei valori fondanti e dei principi statutari della Federazione Nazionale.
Eletto dall'Assemblea Nazionale delle Associazioni federate, permane in carica per un triennio e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi neanche in qualità di componente del Consiglio Nazionale.
2. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza della Federavo di fronte a terzi ed in giudizio.
3. Al Presidente spetta, inoltre:
 - a. dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
 - b. convocare e presiedere l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Nazionale;
 - c. accettare, previa delega scritta del Consiglio Nazionale, erogazioni liberali a titolo di donazione, eredità o legato;



stipulare convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati;
assumere, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

4. In caso di assenza, impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente Nazionale o, in caso di suo impedimento, dal Portavoce della Conferenza delle Regioni.
5. Il Presidente Nazionale resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Nazionale e può essere riconfermato con i limiti di cui al primo comma del presente articolo.
6. Il Presidente Nazionale decade dall'incarico per cause di incompatibilità o di ineleggibilità, originarie o sopravvenute, ed automaticamente per scioglimento del Consiglio Nazionale.
7. Il Presidente Nazionale è rimosso dall'incarico, con provvedimento definitivo ed immediatamente esecutivo del Collegio Nazionale dei Probiviri, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni si sia reso responsabile di:
 - a. azioni od omissioni compiute con dolo o colpa grave che abbiano determinato un grave pregiudizio anche economico per la Federavo;
 - b. violazioni dei principi fondanti l'AVO, di comportamenti eticamente e deontologicamente in contrasto con la dignità della carica, tali da compromettere la credibilità della Federavo oltre l'immagine e il buon nome dell'AVO nel suo complesso.La procedura è avviata mediante presentazione al Collegio Nazionale dei Probiviri di un'istanza sufficientemente documentata da parte della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale con diritto di voto o da parte della metà più uno dei componenti della Conferenza delle Regioni o da parte di un decimo delle Associazioni federate. Nelle more del procedimento disciplinare, il Presidente è sospeso e sostituito dal Vicepresidente Nazionale o, in caso di suo impedimento, dal Portavoce della Conferenza delle Regioni per i soli adempimenti aventi carattere d'urgenza e per l'attività di ordinaria amministrazione.
8. Nelle ipotesi di intervenuta decadenza e di rimozione di cui ai superiori commi 6 e 7, salvo il caso di scioglimento del Consiglio Nazionale, nonché nei casi di morte o dimissioni e in tutti gli altri casi in cui non voglia o non possa adempiere alle proprie funzioni in maniera permanente, il Presidente Nazionale è sostituito, previa delibera del Collegio Nazionale dei Probiviri, fino alla scadenza naturale del mandato, dal Vicepresidente Nazionale o, in caso di suo impedimento, dal Portavoce della Conferenza delle Regioni
Nel caso di scioglimento dell'intero Consiglio Nazionale, le funzioni del Vicepresidente Nazionale o del Portavoce della Conferenza delle Regioni sono limitate all'espletamento delle procedure elettive e di convocazione dell'Assemblea Nazionale e fino all'insediamento del nuovo Presidente e del Consiglio Nazionale.

ART. 14) Il Vicepresidente Nazionale

Il Vicepresidente Nazionale viene nominato nell'ambito del Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale e collabora con il Presidente negli adempimenti della gestione, sostituendolo in caso di sua momentanea assenza o per sua delega.



In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale assume i poteri ufficiali, nelle more della convocazione dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo degli organi statutari.



ART. 15 Il Portavoce della Conferenza delle Regioni

1. Il Portavoce della Conferenza delle Regioni nel Consiglio Nazionale della Federavo viene eletto dall'Assemblea Nazionale all'interno di una lista di tre candidati proposta dai membri della Conferenza tra i vari componenti della Conferenza stessa.
2. Egli è soggetto a vincolo di mandato cosicché la perdita della carica di Presidente nell'AVO regionale di appartenenza, per la sola durata del mandato in corso, non comporta decadenza dal Consiglio Nazionale della Federavo; permane in carica per un triennio e può essere eletto, se Presidente regionale, per non più di due mandati consecutivi.
3. Partecipa ai lavori del Consiglio Nazionale con diritto di voto.
4. Ha il compito di illustrare alle AVO regionali le principali delibere del Consiglio Nazionale, raccogliendo commenti e osservazioni, nonché di recepire le proposte e le istanze provenienti dai territori e farne oggetto di analisi e dibattito all'interno della Conferenza medesima e del Consiglio Nazionale.
Al Portavoce della Conferenza delle Regioni si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme del Presidente Nazionale.
5. In caso di decadenza per qualsivoglia motivo, si procederà per cooptazione attingendo alla graduatoria del primo non eletto nella medesima lista.

ART. 16) Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo amministrativo ed esecutivo della Federavo. È composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri; resta in carica tre anni e i suoi componenti effettivi possono essere riconfermati per non più di altri due mandati consecutivi.
2. Ogni variazione del numero dei Consiglieri deve essere deliberata dall'Assemblea Nazionale, almeno un anno prima del rinnovo delle cariche federative.
3. Il Consiglio Nazionale, nella sua prima riunione, su proposta del Presidente Nazionale, nomina il Vicepresidente Nazionale, il Tesoriere e il Segretario; questi ultimi possono anche essere esterni alla Federavo.
Il Consiglio Nazionale nomina, altresì, l'Organo di Controllo nei casi e nei limiti previsti dall'art. 30 D. Lgs 117/2017.
4. Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma una volta ogni tre mesi su iniziativa del Presidente Nazionale o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente Nazionale, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto.

5. Alle riunioni del Consiglio partecipano con diritto di voto il Portavoce della Conferenza delle Regioni, nonché il Segretario e il Tesoriere, questi ultimi senza diritto di voto se esterni al Consiglio Nazionale.

6. La convocazione del Consiglio Nazionale avviene per avviso scritto inviato dal Presidente Nazionale con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Nazionale.

7. Il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

8. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Nazionale per tre volte consecutive, se non giustificata da fondati motivi, determina la decadenza del Consigliere assente, con deliberazione adottata dal Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri ha il compito preventivo di valutare la fondatezza dei motivi che hanno portato alle assenze e di esprimere il proprio parere al Consiglio Nazionale che si esprime quindi a maggioranza.


9. In caso di dimissioni, decadenza, incompatibilità sopravvenuta o originaria di uno o più membri del Consiglio Nazionale si procede per cooptazione attingendo alla graduatoria dei primi non eletti nella medesima lista.

In caso di rifiuto del chiamato o dei chiamati o qualora, per qualsiasi ragione, venisse meno la metà più uno dei Consiglieri, il Presidente Nazionale ne dà immediata comunicazione al Collegio Nazionale dei Proviviri, il quale deve deliberare lo scioglimento del Consiglio Nazionale e dar corso alle procedure elettorali per il rinnovo anticipato delle cariche nei tempi e nei modi previsti dal presente statuto.

10. Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea Nazionale e agli altri Organi federativi.

In particolare, spetta al Consiglio Nazionale:

- a. dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea Nazionale;
- b. dare esecuzione al programma di attività approvato dall'Assemblea;
- c. approvare il progetto di bilancio consuntivo e il progetto di bilancio preventivo;
- d. su espressa delega dell'Assemblea, apportare variazioni – ove giudicato necessario e/o opportuno – tra i capitoli di spesa del bilancio, fatti salvi i relativi saldi;
- e. emanare disposizioni esecutive dello Statuto e atti di indirizzo verso le Associazioni federate;
- f. verificare il rispetto, da parte delle Associazioni federate, dello Statuto, del Regolamento e delle linee guida emanate dalla Federavo;
- g. redigere modelli di Statuto e di Regolamento per le AVO Regionali e le AVO territoriali, fissandone i punti irrinunciabili per l'inserimento nei rispettivi statuti e regolamenti;
- h. redigere il Regolamento interno o altri Regolamenti della Federavo e le relative variazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i. redigere le schede Federavo;
- j. amministrare il patrimonio della Federazione Nazionale;
- k. accogliere o rigettare le istanze di ammissione alla Federazione delle Associazioni AVO;

- 
- l. determinare l'importo della quota federativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - m. promuovere convegni, conferenze ed altri eventi a livello nazionale;
 - n. nominare uno o più consulenti e collaboratori dotati di specifica e comprovata esperienza in settori di intervento della Federavo;
 - o. deliberare l'approvazione di convenzioni con altri enti o soggetti e deliberarne le modalità di attuazione;
 - p. ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente Nazionale per motivi di necessità e/o di urgenza;
 - q. autorizzare il Presidente Nazionale ad accettare donazioni, eredità o legati;
 - r. gestire il logo, il marchio e ogni altro segno distintivo AVO e vigilare sul loro corretto utilizzo;
 - s. gestire la pubblicazione "Nuovo Noi Insieme", altre eventuali pubblicazioni tradizionali o innovative, il sito www.federavo.it, nonché ulteriori strumenti di comunicazione e promozione di qualsiasi natura o forma tecnica;
 - t. gestire i rapporti con Istituzioni, Enti e Associazioni a livello nazionale ed internazionale;
 - u. su proposta del Presidente Nazionale, nominare il Vicepresidente Nazionale;
 - v. Se ritenuto necessario, procedere con l'istituzione dell'organismo di mediazione nei termini previsti dal presente statuto;
 - w. Se ritenuto necessario, procedere alla nomina del Comitato scientifico.

ART. 17) La Conferenza delle Regioni

1. È istituita la Conferenza delle Regioni quale luogo in cui le singole AVO territoriali, mediante il proprio rappresentante regionale, ispirano, orientano e stimolano l'attività della Federazione Nazionale attraverso un'azione propulsiva, propositiva e consultiva, allo scopo di contribuire alla piena realizzazione dei fini istituzionali della Federavo.
2. Fanno parte della Conferenza, di diritto ed in quanto tali, i Presidenti regionali democraticamente eletti nelle rispettive Assemblee.
3. Il Portavoce della Conferenza delle Regioni viene eletto dall'Assemblea Nazionale con le modalità previste dal presente statuto, convoca e presiede la Conferenza e partecipa con diritto di voto ai lavori del Consiglio Nazionale.
Il Presidente Nazionale può partecipare ai lavori della Conferenza e in caso di palese ed ingiustificata inerzia da parte del Portavoce della Conferenza delle Regioni potrà avocare a sé il potere di convocare direttamente la Conferenza delle Regioni, partecipandone ai lavori.
4. Il Portavoce ha il compito di illustrare alle Avo regionali le principali delibere del Consiglio Nazionale, raccogliendo commenti e osservazioni e di recepire le proposte e le istanze provenienti dai territori e farne oggetto di analisi e dibattito all'interno della Conferenza stessa e del Consiglio Nazionale.
5. I membri della Conferenza delle Regioni durano in carica per tutto il periodo corrispondente al loro mandato. Alla scadenza sono sostituiti, automaticamente e senza specifiche procedure, dai Presidenti subentranti.

6. La Conferenza delle Regioni si riunisce, su iniziativa del Portavoce o su istanza di almeno un terzo dei suoi componenti, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di due volte l'anno. Almeno una volta l'anno la Conferenza delle Regioni è riunita, su convocazione del Presidente Nazionale, in seduta plenaria con il Consiglio Nazionale, al fine di discutere collegialmente il risultato delle attività svolte anche in funzione della programmazione di altre che si intendono svolgere.

7. Le delibere delle riunioni della Conferenza delle Regioni devono essere trasmesse al Consiglio Nazionale.

8. La Conferenza delle Regioni è la sede in cui si concordano le linee unitarie d'indirizzo in rapporto alle specifiche realtà regionali, elaborando proposte operative da presentare al Consiglio Nazionale quali contributi per la definizione del programma generale della Federavo.

Si determinano le modalità per l'attuazione di progetti, attività e iniziative di interesse regionale e sovraregionale per la formazione permanente, la promozione, e la valorizzazione delle AVO territoriali e regionali.

Si programmano studi, ricerche e indagini utili alla migliore comprensione dei contesti, dei bisogni e delle istanze provenienti dalle AVO nei singoli territori in funzione del loro sviluppo e del miglioramento continuo; d'intesa con il Consiglio Nazionale si definiscono proposte operative per la realizzazione di iniziative nazionali che prevedano il coinvolgimento attivo delle AVO regionali.

9. Si definiscono protocolli d'intesa tra AVO regionali nonché azioni di sostegno e di accompagnamento a favore di AVO regionali o territoriali in difficoltà.

10. La Conferenza delle Regioni svolge inoltre funzioni di verifica sul rispetto del programma e delle linee di indirizzo concordate con il Consiglio Nazionale nonché sull'adeguatezza della gestione federale nel suo complesso. In conseguenza di tale prerogativa, la Conferenza delle Regioni, qualora ritenuto necessario, può rivolgere istanza di chiarimenti direttamente al Presidente Nazionale o richiedere a singoli componenti del Consiglio Nazionale, nella seduta della Conferenza delle Regioni all'uopo deputata, di riferire in merito.

11. Attraverso la Conferenza delle Regioni le AVO territoriali saranno regolarmente informate sulle attività degli organismi federali.

Art. 18) Nomina Organo di Controllo

Il Consiglio Nazionale, verificandosi le condizioni previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, nomina l'Organo di Controllo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida fornite dal Ministero.

I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualunque momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, mediante richiesta al Consiglio

Nazionale di informazioni scritte sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.



ART. 19) Il Collegio dei Revisori Legale

1. Il Collegio dei Revisori Legale è costituito da tre componenti in possesso di specifica e comprovata competenza ed esperienza in materia contabile e fiscale, che sono eletti dall'Assemblea Nazionale.
2. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del corretto funzionamento del Collegio stesso.
3. Al Collegio dei Revisori Legale spetta la verifica della regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili ma ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo.
4. Il Presidente del Collegio ha la facoltà di convocare il Collegio dei Revisori Legale ogni tre mesi per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili. Il Collegio effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Nazionale, prima della sua presentazione all'Assemblea Nazionale alla quale espone la propria relazione.
5. Il Presidente del Collegio, con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili compiute dal Consiglio Nazionale e dal Tesoriere, deferisce la questione al Collegio Nazionale dei Probiviri perché adotti i provvedimenti che ritiene necessari.
6. I membri del Collegio dei Revisori Legale rispondono del proprio operato direttamente all'Assemblea Nazionale.
7. Nel caso in cui venga a mancare uno dei componenti del Collegio e non sia possibile attingere per la sua sostituzione al primo dei candidati non eletti, il Presidente Nazionale proporrà alla prima Assemblea utile l'elezione di un nuovo membro, prospettando uno o più nominativi aventi i requisiti previsti al precedente comma 1.

ART. 20) Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea ed agisce sempre in totale autonomia, indipendenza ed imparzialità e nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle leggi dello Stato.
2. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del corretto funzionamento del Collegio.
3. Possono essere deferite al Collegio Nazionale dei Probiviri tutte le controversie insorte tra Organi della Federavo, tra la Federavo e le proprie Associazioni federate, tra le AVO regionali, tra AVO territoriali di differenti regioni.
In tal caso, il Collegio Nazionale dei Probiviri agisce quale organo arbitrale e di garanzia statutaria e regolamentare.






Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione. Le decisioni assunte dal Collegio, *ex bono et aequo*, sono vincolanti per le parti contendenti.

4. Al Collegio Nazionale dei Probiviri è deferita altresì la decisione sull'istanza di rimozione per indegnità presentata nei confronti del Presidente Nazionale ed adotta tutti i provvedimenti che ritiene necessari nei casi di sua decadenza dall'incarico per cause di incompatibilità o di ineleggibilità, originarie o sopravvenute, nei casi di morte o dimissioni e in tutti gli altri casi in cui il Presidente non voglia o non possa adempiere alle proprie funzioni in maniera permanente.
5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri irroga le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti del Vicepresidente Nazionale e degli altri componenti del Consiglio Nazionale, secondo la seguente tipologia:
 - Ammonizione verbale;
 - Censura scritta;
 - Sospensione dell'efficacia o annullamento degli atti;
 - Sospensione personale dalle funzioni, dal ruolo e dall'attività per un periodo determinato;
 - Espulsione.Le sanzioni, che non siano l'ammonimento e la censura, su proposta del Consiglio Nazionale, sono irrogate dal Collegio Nazionale dei Probiviri previa contestazione dell'addebito all'interessato e alla ricezione di sue note difensive.
6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide, inoltre, quale organo d'appello, sui ricorsi presentati avverso le delibere disciplinari intraprese dal Consiglio Nazionale nei confronti di una Associazione federata e sul provvedimento di decadenza assunto nei confronti di un Consigliere per tre assenze consecutive alle riunioni del Consiglio Nazionale.
7. I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri rispondono del proprio operato direttamente all'Assemblea Nazionale.
8. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea Nazionale esclusivamente per giusta causa.
9. Il componente del Collegio Nazionale dei Probiviri che per qualunque causa decade dall'incarico viene sostituito con il primo dei non eletti della lista e nel caso di assenza di questi viene nominato dal Consiglio Nazionale con successiva approvazione/ratifica da parte dell'Assemblea Nazionale (riunita anche in videoconferenza) e rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
10. I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale.

ART. 21) Comitato Scientifico

Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di nominare un Comitato Scientifico che possa offrire consulenze, formulare proposte e pareri sulle linee di indirizzo e sulle principali attività della Federavo.





1. Il Comitato Scientifico è composto da 3 a 5 membri nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, scelti tra personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nel campo della cultura, della formazione, del volontariato e del sociale.
2. I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per la durata del mandato del Consiglio Nazionale ed eleggono il Portavoce del Comitato stesso.
3. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su iniziativa del Presidente almeno una volta l'anno. Ai componenti il Comitato non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'adempimento del mandato.
4. Il Portavoce del Comitato, o altro membro delegato, può essere invitato a partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale qualora siano previsti all'ordine del giorno argomenti o problematiche tecniche sottoposte o da sottoporre al Comitato e può relazionarsi con il Presidente Nazionale o con un suo delegato per lo svolgimento delle attività del Comitato.

ART. 22) Modalità di riunione degli organi federali

Tutti gli organi federali possono riunirsi utilizzando anche strumenti di comunicazione tradizionali, telematici e innovativi di qualsiasi natura, purché siano osservate le regole dell'etica e del corretto uso dei servizi di rete.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

ART. 23) Libri Sociali

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro dei soci
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea Nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale
- d) il libro delle adunanze della Conferenza delle Regioni
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (ove istituito)
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori Legale
- g) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Nazionale dei Probiviri

ART. 24) Disposizioni circa la responsabilità – Codice Etico

1. Tutte le Associazioni già federate e quelle di nuova costituzione o federazione sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e fiscale rispetto alla Federavo.
2. La Federavo non assume, pertanto, alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti amministrativi, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie Associazioni federate.
3. La Federavo rimanda alle regole contenute nel Codice di Qualità e Autocontrollo (CQA), redatto dal Forum del Terzo settore che impegna tutti i soggetti a vario titolo interessati,



a svolgere le funzioni loro assegnate tenendo comportamenti eticamente corretti, rispettosi delle norme statuarie, dei regolamenti, e della legislazione vigente.

TITOLO V RISORSE E BILANCI

ART. 25) Risorse economiche

1. Le risorse economiche della Federazione Nazionale sono costituite da:
 - a. quote federative annuali;
 - b. contributi da parte delle Associazioni federate;
 - c. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, Enti o Istituzioni pubbliche;
 - d. contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
 - e. erogazioni liberali a titolo di donazione, eredità o legato;
 - f. contributi di privati, persone fisiche o giuridiche, società o associazioni;
 - g. erogazioni liberali da Associazioni federate e da terzi;
 - h. raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - i. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - j. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. I fondi, salvo le disponibilità correnti di cassa, devono essere depositati presso primari Istituti di Credito secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale.

ART. 26) Esercizio sociale – Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'esercizio finanziario della Federazione Nazionale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Nazionale entro il mese Aprile di ogni anno avrà cura di redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale; la convocazione dell'Assemblea Nazionale dovrà essere effettuata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale medesimo.

3. Il bilancio consuntivo e preventivo sono approvati dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con maggioranza semplice in seconda convocazione.

ART. 27) Scioglimento e Devoluzione dei beni della Federavo

1. Lo scioglimento della Federavo, per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti degli aventi diritto ed in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. LGS 117/2017 ssmm se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE

ART. 28) Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare del D.LGS 117/2017 e delle loro successive modificazioni e integrazioni.

Norme transitorie:


Alla data di approvazione del presente statuto, risultano federate alla Federavo – oltre alle Associazioni volontari ospedalieri (AVO) di cui all'art. 1 – anche le associazioni AFCV (Associazione Fondatori per una nuova cultura del volontariato) e Noi per Te.

Per l'effetto, a tali due associazioni vengono riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi obblighi delle altre AVO associate.

Alla luce delle peculiarità dell'associazione AFCV e dell'associazione Noi per Te, viene loro riconosciuta la possibilità di rimanere federate anche se non associate ad un'AVO regionale.

Roma li, 13 Novembre 2021

F.to Il Presidente
Massimo Silumbra



AGENZIE

Registrato il ...
Esatte Euro **ESENTE**

3966

IL FUNZIONARIO
lanira ZENO

